



Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri Novità in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso

Dal **1° ottobre 2024**, le imprese, poter lavorare nei cantieri "temporanei e mobili", dovranno possedere **una patente a crediti obbligatoria** per come risulta dal nuovo **art. 27 del D.lgs. 81/2008** sul sistema di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi, norma precedentemente mai attuata.

La novità è stata inserita dal Governo nel più ampio Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19, (c.d. **D.L. PNRR bis**), convertito con modificazioni nella Legge 29 aprile 2024, n. 56, che introduce norme trasversali nell'ambito dei finanziamenti del PNRR (ai rinvia ai *client alert* delle altre aree di competenza).

Inoltre, il c.d. **D.L. Coesione** del 7 maggio 2024 ha modificato i commi 10-12 dell'art. 29 del D.L. PNRR *bis* in materia di "contrasto del lavoro sommerso" (art. 28 del c.d. **D.L. Coesione** che ha modificato i commi 10-12 dell'art. 29 del D.L. PNRR *bis*) introducendo l'obbligo di acquisire **l'attestazione di congruità della manodopera per tutti gli appalti privati per la realizzazione di lavori edili di valore complessivo pari o superiore a 70.000,00 euro**. Da notare che la legge di conversione di questo Decreto-Legge potrebbe inserire ulteriori modifiche.

Obblighi degli appaltatori e dei lavoratori autonomi

A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono possedere la "patente a crediti" o titolo equivalente e acquisire l'attestazione di congruità dalla Cassa Edile territorialmente competente.

La patente a crediti è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, presenti i seguenti requisiti:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC)
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente



- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazione non veritiera, la patente viene revocata.

Al momento del rilascio la patente è dotata di un **punteggio iniziale di 30 crediti** e può subire, in seguito all'emanazione di provvedimenti definitivi (come sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della legge 689/1981) decurtazioni variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di 1 credito, fino ad un massimo di 20 (nei casi di infortunio mortale o malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, a causa della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Se si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi, salvo ricorso.

La patente con **punteggio inferiore a 15 crediti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei e mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, a pena di irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive.

Obblighi dei committenti, responsabili dei lavori e direttore lavori

Il **committente/responsabile dei lavori** e il **committente/direttore dei lavori** deve:

- **Verificare il possesso della patente a crediti** o del documento equivalente da parte dell'impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati lavori in corso alla data del 1° ottobre 2024, anche nei casi di subappalto, oppure il possesso dell'**attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla terza**, considerato titolo equivalente. In mancanza è prevista una **sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro**.
- Negli appalti privati per la realizzazione di **lavori edili di valore pari o superiore a 70.000,00 euro**, prima di procedere al saldo finale dei lavori, acquisire **l'attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile** territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva. In mancanza, è prevista una **sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro**.





Contatti

Torino Corso Vittorio Emanuele II, 68 10121 | T. +39 011 51121

Milano Via Bigli 2, 20121 | T. +39 02 303049

Roma Via Ludovisi, 35 00187 | T. +39 011 51121

info@pavesioassociati.it – www.pavesioassociati.it

Per maggiori informazioni:
AreaCompliance@pavesioassociati.it

Disclaimer

Il presente documento è redatto in termini generali, unicamente a fini divulgativi e di aggiornamento normativo.

